

13/09
143/06
57/09



Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

Il Giudice di Pace di Giarre, nella persona dell'avv. Salvatore Fisichella, ha emesso la seguente

sentenza

nella causa iscritta al n. 193/2006 affari contenzioso civile promossa da

[redacted] nat [redacted]

c.f. [redacted] e [redacted] nat [redacted]

[redacted] c.f. [redacted] in proprio e nella qualità di

genitori esercenti la potestà parentale sulle figlie minori [redacted]

ed [redacted] elettivamente domiciliati in Catania Via Passo Gravina

n.10 presso lo studio degli avv.ti Giuseppina Floriana Pisani e

Simona Russo che li rappresentano e difendono, unitamente e

disgiuntamente, per procura a margine dell'atto di citazione.

attori

contro

Nestlé Italiana spa, in persona del legale rappresentante pro

tempore, con sede in Milano Via Richard n.5, c.f. 00777280157,

rappresentata e difesa per procura come in atti dagli avv.ti Guido Alpa,

Roberto Martini, Gabriele Fava e Giovanni Rapisardi, con poteri fra

loro disgiunti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di

quest'ultimo in Catania Via G.D'annunzio n.27 .

convenuta

e

Floris
2006

11-11-1964
11-11-1964
11-11-1964
11-11-1964
11-11-1964

Tetra Pack Hispania S.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Sergio Bucalo, Alessandra Quattrini e Guido Molinari, ed elettivamente domiciliata in Giarre Piazza Bonadies n.7 presso lo studio dell'avv. Francesco Vasta.

chiamata in causa

e

Tetra Pack International S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappr. e difesa dagli avv.ti Sergio Bucalo, Alessandra Quattrini e Guido Molinari, dom.ta elettivamente in Giarre Piazza Bonadies n.7 presso lo studio dell'avv. Francesco Vasta.

chiamata in causa

oggetto: risarcimento danni.

Chiamata la causa all'udienza del 13 ottobre 2008 veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e riportate nell'allegato verbale e nei rispettivi atti.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione regolarmente notificato i sigg.ri Lan [redacted] e Fur [redacted] entrambi nella qualità di genitori esercenti la potestà parentale sulle figlie minori [redacted] convenivano in giudizio dinnanzi il Giudice di Pace di Giarre la Nestlè Italiana spa per sentire accertare e dihiarare la responsabilità della .convenuta per tutti i danni patiti dagli attori, in proprio e nella qualità, contrattuali ed extracontrattuali, patrimoniali e non patrimoniali, per il danno esistenziale ed alla vita di relazione. a

g

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

seguito di somministrazione del latte prodotto dalla Nestlé Italiana in Tetra Pack Mio.

Premettevano gli attori:

-che a partire dall'ottavo mese di vita della figlia primogenita

██████████ nat ██████████ provvedevano all'alimentazione della neonata attraverso la somministrazione del latte prodotto dalla Nestlé;

-che gli esponenti, a partire del secondo mese di vita della secondogenita ██████████ nat ██████████

provvedevano alla alimentazione attraverso la somministrazione del latte prodotto dalla Nestlé Italiana spa in Tetra Pack Nidina 1 e Nidina 2 e successivamente Mio;

-che in data 22 novembre 2005 il Corpo Forestale dello Stato, in esecuzione dell'ordinanza della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno, ha provveduto a sequestrare circa 30 milioni di litri di latte per bambini della Nestlé: "Mio", "Mio cereali", "Nidina 2" con scadenza 30 settembre 2006 e "Nidina 1" con scadenza maggio 2006, venduti nei supermercati, negozi e farmacie;

-che le analisi hanno accertato in tutte le confezioni con scadenza maggio/settembre 2006 l'alterazione del latte e la presenza di tracce di un componente chimico, identificato come IsopropilThioXantone (ITX), utilizzato come fotoiniziatore di inchiostri nella fabbricazione di imballaggi, nella confezione di TetraPack a stampa off-set;

-che il predetto componente chimico aveva contaminato gli alimenti contenuti negli involucri;

2



che il Dott. Franco Ponticelli della Procura della Repubblica di Ascoli Piceno ha disposto il sequestro ravvisando un rischio per la salute pubblica e la tutela dell'igiene in campo alimentare;

che tale situazione ha allarmato i genitori di [REDACTED] ed [REDACTED] che dalla nascita hanno assunto il latte contaminato.

In via istruttoria chiedevano l'ammissione della prova per testi al fine di dimostrare la veridicità del proprio assunto difensivo.

Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la Nestlé Italiana spa la quale in via preliminare eccepiva la nullità dell'atto di citazione per difetto dei requisiti di cui all'art. 163 c.p.c.

Chiedeva, inoltre, di chiamare in garanzia la Tetra Pack International e la Tetra Pack Hispania s.a. e nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto infondata.

Il giorno decidente autorizzava a chiamata in causa della Tetra Pack International e della Tetra Pack Hispania che si costituivano in giudizio.

Le soc. chiamate in garanzia in via preliminare eccepivano la nullità dell'atto di citazione, ex art. 163 cpc, la connessione oggettiva con altro giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Roma, la incompetenza territoriale del giudice adito ed il difetto di giurisdizione.

Il giorno decidente chiedevano il rigetto della domanda proposta dagli attori e la condanna degli stessi alle spese di giudizio.

Essa ed epuletata la prova per testi, esaurita la fase istruttoria, il giorno del 13 ottobre 2008 sulle conclusioni dei procuratori delle parti la causa veniva posta in decisione.

4

Motivi della decisione

In via pregiudiziale va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dai terzi chiamati in causa.

In proposito si osserva che il regolamento CE n.44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, ricalcando la convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, all'art. 16 commi 1 e 2 stabilisce che il consumatore può adire o i giudici dello Stato membro in cui risulta domiciliata la controparte o i giudici del luogo in cui è domiciliato il consumatore.

Del pari l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in applicazione all'art. 164 cpc va rigettata perchè da una lettura complessiva dell'atto introduttivo del giudizio si evince con certezza sia l'oggetto della domanda sia l'importo richiesto a titolo di risarcimento danni.

Va in proposito ricordato che la Suprema Corte in diverse pronunce ha precisato che la nullità di cui all'art. 164, commi 4 e 5, cpc non ricorre quando l'individuazione del "petitum" sia possibile attraverso una complessiva lettura dell'atto di citazione.

A ciò va aggiunto che nei procedimenti dinanzi al Giudice di Pace il contenuto dell'atto di citazione è regolato dall'art. 318 cpc il quale richiede che l'atto introduttivo deve contenere l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto e non prescrive che la citazione debba contenere tutti gli altri elementi richiesti per il giudizio dinanzi al Tribunale.

Si impone, inoltre, l'esame dell'eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito sollevata dalle convenute.

La predetta eccezione risulta destituita di fondamento e non può essere condivisa.

Sul punto basta richiamare la Cassazione Sezioni Unite che, con ordinanza del 5 giugno-1 ottobre 2003 n.14669, nel ricomporre un contrasto che era venuto a crearsi in giurisprudenza ha stabilito che "...il legislatore nelle controversie tra consumatore e professionista abbia stabilito la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo della sede e del domicilio elettivo del consumatore, presumendo vessatoria la causa che individua come sede del foro competente una diversa località...".

Nel caso in esame risultando i consumatori-attori domiciliati in Fiumefreddo di Sicilia la competenza territoriale a conoscere la controversia è del Giudice di Pace di Giarre.

Nel merito la domanda è fondata e va accolta nei limiti di cui appresso.

Il presente giudizio riguarda in via principale l'accertamento del danno scaturente da inadempimento contrattuale ed extracontrattuale ad opera della convenuta società Nestlé.

Dalle risultanze probatorie rappresentate dalla copiosa documentazione prodotta dalle parti e dagli esiti della prova testimoniale risulta pacifico, ed ammesso dalla stessa convenuta Nestlé nelle proprie difese, che nel novembre 2005 su tutto il territorio nazionale furono sequestrati le confezioni di latte Nestlé con scadenza maggio-settembre 2006 per la presenza di tracce di una sostanza denominata "ITX" nelle confezioni del latte.



Risulta non ragionevolmente contestabile che la commercializzazione del "prodotto inquinato" comporta una responsabilità di natura contrattuale ed extracontrattuale in quanto si profila non solo una ipotesi di inadempimento contrattuale ma anche una ipotesi di responsabilità per il danno alla salute che la commercializzazione comporta.

Nel caso in esame gli attori hanno fornito idonea prova testimoniale che, a seguito dell'acquisto del latte Nestlé e della somministrazione dello stesso alle proprie figlie, subirono un danno di natura psicologica determinato dal turbamento e dalla preoccupazione che la prole potesse essere contaminata a causa della sostanza "inquinata".

In particolare i testi hanno comprovato che alle bambine veniva somministrato il latte Nestlé in Tetra Pack il cui acquisto risulta comprovato documentalmente in atti con la produzione degli scontrinti rilasciati dalla Farmacia della Dott.ssa [REDACTED] la quale ultima ha rilasciato dichiarazione sottoscritta della vendita effettuata.

Ritenuto provato l'utilizzo del prodotto alimentare da parte degli attori e apparendo condivisibile la preoccupazione ed il turbamento subito dai genitori per la salute delle proprie figlie, viene riconosciuto ai sigg.ri [REDACTED] e [REDACTED], in via equitativa, l'importo di euro 500,00 di cui euro 300,00 a titolo di danno patrimoniale ed euro 200,00 (euro 100,00 per ciascuno degli attori) a titolo di danno non patrimoniale.

La voce di danno non patrimoniale viene riconosciuta per la lesione

21

del diritto alla salute la cui tutela è garantita non solo dall'art. 32 della Costituzione ma anche dall'attuale normativa posta a tutela del consumatore (Codice del consumo).

La condanna viene posta a carico della Nestlé Italiana spa e delle parti chiamate in garanzia in quanto i convenuti non sono stati in grado di fornire la prova dell'assenza di responsabilità per il pregiudizio derivante dal confezionamento del prodotto e messa in commercio dello stesso.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

il giudice di pace di Giarre, definitivamente pronunciando, nella causa tra le parti in epigrafe indicate così provvede:

-accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna la Nestlé Italiana spa, della Tetra Pack International S.A. e della Tetra Pack Hispania S.A., in solido tra loro, a corrispondere agli attori, in proprio e nella spiegata qualità, la somma complessiva di euro 700,00, meglio specificata in motivazione, a rirolo di risarcimento dei danni subiti:

-condanna, altresì, le convenute in solido al pagamento in favore degli attori delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 980,00, di cui euro 30,00 per spese, euro 450,00 per competenze ed euro 500,00 per onorario, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Così deciso in Giarre il 5 gennaio 2009



Il Giudice di Pace



12-1-09



REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comunicamo a tutti gli uffici giudiziari che ne siano competenti e a tutte le parti interessate, di quanto è contenuto nel presente titolo, al Pubblico Ministero di cui è stato designato l'ufficio giudiziario della forza pubblica di cui sono stati regolarmente richiesti.

E' copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva a richiesta dell'avv. Pizzini Sena Appino Flaminio

Numero 26-2-09

IL CANCELLIERE

F. b. (Dott. Gianni Zagaglia)

E COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Numero 26-2-09

